

CENTRO
SPORTIVO
RICREATIVO
INTERCOMUNALE



Associazione Sportiva Dilettantistica

REGOLAMENTO

SOCIALE

APRILE 2019

CAPITOLO I AMMISSIONE

Art. 1

L'ammissione alla Associazione, previo pagamento della quota Sociale, della quota di gestione annuale e dei contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, è regolata nei modi e nei termini dal presente regolamento.

L'ammissione può avvenire come Socio Singolo o come Socio Nucleo Familiare.

L'ammissione come Socio Singolo da diritto ai genitori del richiedente, anche se non conviventi, di essere ammessi alla Associazione nei modi di seguito specificati.

L'ammissione come Socio Nucleo Familiare, ove per nucleo familiare si intende il nucleo composto dal coniuge o dal convivente, dai figli, anche se maggiorenni, purché conviventi e dai genitori anche se non conviventi, consente l'ammissione alla Associazione anche alle figure di seguito descritte.

In ragione di quanto sopra possono quindi essere ammessi alla Associazione i:

FAMILIARI: sono il coniuge e i figli maggiorenni conviventi ed i genitori, anche se non conviventi, del socio ordinario o del familiare coniuge. Appartengono a questa categoria anche i conviventi risultanti tali all'anagrafe.

Essi possono partecipare alle assemblee con diritto di voto e ricoprire cariche sociali quindi sono da ritenersi soci a tutti gli effetti.

Rientrano nella categoria dei familiari anche i genitori del Socio Singolo.

AGGREGATI RAGAZZI: sono i figli dei soci ordinari con età compresa fra i 0 ed i 6 anni. I figli adottati ed in affidamento sono assimilati a figli legittimi.

AGGREGATI JUNIORES: sono i figli dei soci ordinari con età compresa fra i 6 ed i 17 anni. I figli adottati ed in affidamento sono assimilati a figli legittimi.

AGGREGATI SENIORES: sono i soci che hanno superato il 75° anno di età.

BENEFICIARI: sono da intendersi coloro che a seguito di opportune convenzioni con altri Enti locali (vedasi ad esempio convenzione con il Comune di Pieve d'Olmi e convenzione con Solmese) possono accedere alla Associazione ed utilizzare le strutture sociali, in accordo a quanto stabilito dalle rispettive convenzioni. In nessun caso ad essi compete il diritto di voto ed il diritto a partecipare alle Assemblee.

Art. 2

Casi particolari di ammissione a Socio sono da intendersi regolamentati come di seguito:

a) Il familiare già iscritto in un nucleo familiare, che ne costituisce uno nuovo, ha diritto di esercitare l'opzione alla quota familiare entro un anno dalla costituzione del nucleo, nei seguenti termini:

1. se il coniuge è socio, a titolo gratuito.
2. se il coniuge è un familiare o un aggregato, mediante il versamento del 50% della differenza tra la quota di ammissione del Socio Nucleo Familiare e la quota di ammissione Socio Singolo vigente al momento dell'opzione.
3. se il coniuge non è socio, mediante il versamento della differenza tra la quota di ammissione del Socio Nucleo Familiare e la quota di ammissione Socio Singolo vigente al momento dell'opzione.

b) Il figlio/a che esce dal proprio nucleo familiare di origine può diventare Socio Singolo a titolo gratuito (senza pagare nulla come quota capitale).

c) In caso di separazione coniugale o di cessione della convivenza more uxorio, il coniuge o il convivente potranno esercitare l'opzione alla quota singola entro un anno dalla separazione a titolo gratuito.

d) Il socio che, al momento dell'ammissione, abbia versato la sola quota singola, ha diritto di optare per la quota familiare mediante versamento della differenza tra le quote stesse al momento dell'opzione.

e) A seguito richiesta, il socio iscritto in nucleo familiare può richiedere l'iscrizione dei propri genitori o di quelli del coniuge. I genitori che si iscriveranno dal 1° gennaio 2009 e che hanno un'età inferiore ai 65 anni pagheranno una quota sociale corrispondente a quella del socio ordinario. Gli aggregati genitori che hanno superato i 65 anni di età pagheranno una quota sociale pari al 40% della quota di gestione del socio ordinario.

f) In caso di morte del Socio Ordinario, un componente del nucleo familiare avrà diritto ad esercitare l'opzione alla quota familiare nei seguenti termini:

- se familiare: entro un anno ed a titolo gratuito
- se aggregato: al raggiungimento della maggiore età ed a titolo gratuito.

g) Nel caso in cui un aggregato ottenga la emancipazione ai sensi di legge ha diritto all'opzione della quota familiare entro un anno della costituzione del nucleo ed in accordo al punto a). In nessun caso comunque è permesso all'emancipato di partecipare alle Assemblee e di ricoprire cariche sociali. Le dimissioni, la

decadenza o l'espulsione del Socio Ordinario provocano l'emissione automatica dell'intero nucleo familiare.

CAPITOLO II QUOTA DI AMMISSIONE, QUOTA DI GESTIONE, CONTRIBUTI

Art. 3

La quota di ammissione è stabilita dall'Assemblea e deve essere pagata dal Socio Singolo e/o dal Socio Nucleo Familiare all'atto dell'Ammissione a socio Ordinario.

Le modalità di pagamento sono fissate in:

- 40% della quota all'atto dell'iscrizione
- il restante 60% in 3 anni con rate da concordare.

Per i nuclei familiari ed i singoli residenti nel Comune di Pieve d'Olmi è prevista una riduzione della tassa di ammissione pari al 10% delle rispettive quote.

In via eccezionale e per fondato motivo potranno essere concesse dal Consiglio Direttivo delle deroghe alle rateizzazioni di cui sopra.

Art. 4

Il pagamento della quota di gestione annuale, stabilita di anno in anno dall'Associazione in funzione del bilancio preventivo, e così ripartito nell'ambito del nucleo familiare o socio singolo:

socio singolo o socio familiare ordinario	100%
familiare coniuge	60%
familiare figlio > 17	80%
aggregato juniores 7/17	50%
familiare genitore < 65	100%
familiare genitore > 65	40%
seniores > 75	15%

soci disabili con almeno il 75% di disabilità:

quota speciale pari al 50% di ciascuna categoria prevista. I familiari e aggregati del socio disabile sono tenuti al pagamento della quota intera prevista per la loro categoria.

Sono esenti dal pagamento della quota sociale i figli di età inferiore a 6 anni.

Le quote di gestione annuale sono di norma pagate in due rate e devono essere versate entro il 31 Gennaio ed entro il 30 Giugno di ogni anno.

Nel caso di soci che aderiscono all'Associazione ad anno sociale iniziato il pagamento della quota di gestione sarà rapportato in dodicesimi. Tale rapporto sarà applicato anche nel caso di passaggio a fasce di età differenti.

In casi particolari, a fronte di impegni sportivi a carattere regionale e nazionale, il Consiglio Direttivo potrà esentare dal pagamento della quota

di gestione, il Socio atleta aderente all'Associazione.

Art. 5

Il contributo straordinario è stabilito dall'Assemblea in funzione del Bilancio Preventivo nonché sulla base delle proposte del Consiglio Direttivo e dovrà essere pagato di norma contemporaneamente alla quota di gestione annuale.

Sono esentati dal pagamento del contributo straordinario:

- i familiari
- gli aggregati ragazzi
- gli aggregati juniores
- i beneficiari.

Il socio ammesso in Associazione, anche ad anno sociale iniziato è comunque tenuto al pagamento del contributo straordinario fissato per l'anno in corso da versarsi all'atto dell'iscrizione.

Art. 6

Il ritardo nel versamento delle quote di gestione e del contributo straordinario oltre la data stabilita comporta:

- a) una tassa di mora del 10% della quota annuale
- b) la disattivazione della tessera di accesso alla società.

Se il versamento viene effettuato oltre i 30 giorni successivi alla data di scadenza. La tessera verrà riabilitata previo pagamento dell'importo dovuto.

Nel caso di mancato pagamento delle quote sociali e dei contributi straordinari e delle more nel frattempo addebitate, il Socio sarà radiato dal Consiglio Direttivo al 31 Dicembre dell'anno in corso, **con riserva dello stesso Consiglio di procedere in via coattiva al recupero del credito.**

Il socio che viene radiato non ha in nessun caso la facoltà di accedere alla società.

CAPITOLO III SOSPENSIONE

Art. 7

Il socio può richiedere con domanda scritta la sospensione del pagamento della quota sociale per un familiare e per un aggregato.

Tale richiesta deve essere formulata entro la fine del mese di ottobre ed avrà effetto a partire dal nuovo anno sociale.

Il socio potrà rinnovare la richiesta di sospensione per al massimo tre anni sociali; tale domanda

dovrà essere rinnovata presso la segreteria entro i termini previsti per ogni anno.

La sospensione dei pagamenti comporta, per il periodo previsto, la perdita del diritto ad usufruire dei servizi sociali.

La sospensione richiesta per il familiare che ha diritto a partecipare alle Assemblee ed a votare comporta, per il periodo richiesto, la perdita di tale diritto.

Art. 8

Il socio ordinario può richiedere, con domanda scritta e documentata, la sospensione del pagamento della quota sociale. Tale richiesta verrà valutata di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Il socio sospeso sarà tenuto al pagamento di un contributo annuale pari al 25% della quota sociale + eventuale quota investimento per il mantenimento e potenziamento delle strutture sociali. La sospensione del socio non impedisce ai familiari ed agli aggregati, purché in regola con i pagamenti della quota, di accedere alla Associazione.

Art. 9

I soci sospesi di cui agli art. 8 possono usufruire gratuitamente dei servizi sociali per un periodo massimo di 5 giorni annuali esclusi i festivi.

Al socio ordinario sospeso non è concesso usufruire di ulteriori permessi né gratuiti né a pagamento.

CAPITOLO IV ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI E ALLA SEDE SOCIALE

Art. 10

I soci, i familiari, gli emancipati e gli aggregati, purché in regola con i versamenti delle quote sociali, possono accedere alla sede sociale e agli impianti, usufruire delle attrezzature sociali con osservanza delle prescrizioni definite dal presente regolamento.

I soci Atleti, non aderenti all'Associazione, possono accedere alla sede ed usufruire, nei termini del regolamento, delle strutture per lo sport da essi praticato e dei servizi del Bar-Ristorante. Non può usufruire di altri servizi Sociali e non possono far accedere alla sede i parenti ed amici salvo per presenziare alle attività sportive da essi effettuate.

I beneficiari accederanno agli impianti secondo i termini fissati dalle rispettive convenzioni.

Art. 11

I figli dei soci di età inferiore a anni 10 possono accedere alla società ed usufruire dei servizi sociali purché accompagnati dai genitori o da persona all'uopo delegata.

In tal caso dovrà essere fatta richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che rilascerà autorizzazione nominativa solo in caso di accertata impossibilità di frequenza dei genitori. La persona delegata non potrà servirsi delle attrezzature sociali.

Art 12

Ad ogni socio è consegnata una tessera magnetica (la quale può essere consegnata ai familiari e/o aggregati previa richiesta e successivo pagamento) che consente l'apertura elettronica del cancelletto di accesso alla sede.

Le stesse tessere dovranno essere restituite in Segreteria allo scadere della qualifica di socio.

In caso di smarrimento o di furto il possessore dovrà darne tempestiva notizia al Consiglio Direttivo e potrà richiederne una nuova previo pagamento delle spese.

Si ricorda che il gestore del bar non è tenuto all'apertura meccanica del cancelletto e pertanto i soci sono invitati a portare sempre con sé la tessera magnetica.

Art. 13

La visita occasionale è consentita solo se l'ospite è accompagnato da un socio che dovrà darne comunicazione alla Direzione. Non è consentito agli ospiti in visita occasionale l'utilizzo degli impianti sportivi.

Affinché l'ospite possa usufruire degli impianti sociali il socio deve richiedere regolare autorizzazione al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riserva di concedere detti permessi nei giorni e nei modi che ritiene più opportuno compatibilmente con la disponibilità ricettiva del centro stesso.

Ogni socio ordinario dispone n° 10 permessi da utilizzarsi nei tempi e nei modi definiti dal successivo articolo del regolamento.

Ulteriori 10 permessi vengono messi a disposizione del socio ordinario grazie alla "reciproca ospitalità fra soci delle società sportive cremonesi" convenzionate fra loro.

a) l'ospite deve sempre essere accompagnato dal socio e dovrà presentare la tessera della società di provenienza.

b) la stessa persona non potrà accedere alla società per più di 10 ingressi.

c) non potranno utilizzare la suddetta possibilità i soci sospesi della società.

L'ospite dovrà rigorosamente attenersi al Regolamento del centro.

Non è permesso l'utilizzo degli impianti sociali ai parenti del socio e tanto meno estranei se non previa autorizzazione da richiedersi al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riserva di concedere detti permessi nei giorni e nei modi che ritiene più opportuno compatibilmente con la disponibilità ricettiva del centro stesso.

Art. 14

I permessi di cui sopra sono da intendersi utilizzabili in numero 5 nel periodo di apertura delle piscine, per tutti i giorni della settimana ad eccezione delle giornate di sabato, domenica e festivi. Si precisa che, tali permessi devono essere richiesti e ritirati in segreteria: il socio o un familiare purché maggiorenne dovrà presentarsi in segreteria insieme all'ospite che dovrà esibire un documento di riconoscimento. Il permesso di ingresso deve essere firmato dal socio o da un familiare maggiorenne.

Gli esterni di età inferiore ai sette anni potranno accedere al Centro, se accompagnati da un socio maggiorenne per lui responsabile. Questi dovranno in ogni modo presentarsi in segreteria per ritirare il permesso, che deve essere firmato dal socio o familiare maggiorenne, prima di usufruire delle strutture della Società. Tale permesso non viene fatto scalare dai cinque permessi gratuiti di cui tutti i Soci Singoli e i Nuclei Familiari hanno diritto, ma il medesimo bambino non potrà superare i 10 ingressi.

Il socio richiedente il permesso, sarà responsabile dell'ospite (sia esso maggiorenne o minorenne) e del suo comportamento per tutto il periodo di permanenza nel Centro.

Nel periodo d'apertura delle piscine (la cui data d'apertura e di chiusura è indicata all'inizio della stagione estiva) nei giorni di sabato, domenica e festivi i soci potranno usufruire di cinque permessi speciali a pagamento, il cui contributo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo

I permessi per la domenica devono essere pagati e ritirati entro il sabato precedente.

Come specificato sopra per i cinque permessi gratuiti, anche per quanto riguarda i permessi speciali a pagamento il socio deve presentarsi in segreteria, accompagnato dallo stesso ospite (in possesso di un documento di riconoscimento da esibire se richiesto), prima di fare accedere l'ospite alle strutture e attrezzature della società, anche se già in possesso dei suddetti permessi pagati anticipatamente.

Nelle giornate in cui sono previsti i permessi a pagamento, la società ospiterà un numero persone che verrà stabilito di volta in volta dal consiglio sulla base di alcuni parametri prefissati.

I soci potranno prenotare anticipatamente i permessi per i suddetti giorni, tale prenotazione potrà essere effettuata non prima del lunedì della settimana che precede il giorno in cui si intende richiedere il permesso. Per quanto riguarda le festività infrasettimanali i permessi devono essere pagati entro il giorno precedente.

I permessi che non saranno pagati entro i limiti prestabiliti saranno annullati e messi a disposizione degli altri soci che ne faranno richiesta.

I rimanenti 5 permessi gratuiti, potranno essere utilizzati dal socio nel corso dell'anno, ovvero dal momento della chiusura delle piscine a quello di apertura successivo con la medesima forma di regolamentazione.

Il Consiglio Direttivo, si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche a tali disposizioni riguardanti i permessi seguendo le specifiche e particolari esigenze del Centro.

Art. 15

Il socio può richiedere, nell'arco dell'anno, 1 permesso settimanale continuativo a pagamento per singoli o nuclei familiari. Resta inteso che il fruitore del permesso, sia esso singolo o familiare, può usufruire di un solo permesso settimanale l'anno.

Le tariffe da pagare sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.

Tale permesso è cumulativo ai cinque permessi giornalieri.

Ogni ospite, nell'anno, potrà godere fino ad un massimo di cinque permessi giornalieri e di un permesso settimanale continuativo a pagamento anche se ospitato da soci diversi.

Art.16

In occasione di manifestazioni a carattere sportivo che prevedono la presenza di atleti esterni alla ns. Associazione (Coppa Italia di tennis; Tornei di bocce, tennis, calcio, etc.), e/o di manifestazioni a carattere ricreativo aperte al pubblico, gli esterni potranno avere accesso alla ns. Associazione mantenendo un comportamento in sintonia con le regole previste dal Regolamento Sociale.

E' permesso l'utilizzo delle piscine ad atleti non soci ospiti a seguito di manifestazioni e tornei, previa registrazione in segreteria ed estensione assicurativa.

Art. 17

Il socio che introduce in società parenti, amici, conoscenti e che senza autorizzazione, facesse loro usufruire dei servizi sociali è passibile di provvedimenti disciplinari.

Art. 17 bis

Tutto il personale dipendente e tutti i consiglieri sono, previo identificazione, autorizzati ad effettuare controlli sul regolare accesso delle persone alle strutture della società.

Possono verificare tessere e permessi di quanti presenti in quel momento.

I soci soggetti a controllo sono in quel caso tenuti alla massima collaborazione.

Il mancato rispetto della presente regola, comporterà sanzioni che il consiglio deciderà di volta in volta secondo la gravità dell'accaduto.

CAPITOLO V COMPORTAMENTO IN SOCIETÀ'

Art. 18

In società il comportamento del socio deve essere tale da creare un ambiente sereno e distensivo.

Il decoro e la pulizia del Centro sono affidati principalmente al civismo e all'educazione dei soci.

I genitori o chi per loro, sono particolarmente responsabili del comportamento dei loro figli, specie se piccoli. Particolare attenzione deve essere prestata nelle attività di gioco dei bambini durante le quali, se non seguiti con la dovuta cautela, potrebbero frequentare luoghi a loro non consoni (spogliatoi, palestra, bar, ...) oppure assumere comportamenti rischiosi per la loro e l'altrui incolumità e/o dannosi per i locali e le aree della società.

Art. 19

I soci sono tenuti ad osservare e fare osservare da tutti coloro che frequentano la Società un contegno corretto ed educato, e devono riferire al Consiglio sulle mancanze ed infrazioni eventualmente riscontrate.

Art. 20

Ogni socio è tenuto ad intervenire anche richiamando l'attenzione dei Consiglieri presenti in Società, degli addetti al controllo e del personale, qualora constatati azioni gravi di comportamento o che comunque possono arrecare danno al patrimonio sociale.

Art. 21

I soci possono usufruire di tutti i servizi ed attrezzature che la società mette a disposizione, tenendo presente che l'uso non è abuso e che ciascun socio ha diritto ad usufruire in eguale misura.

Art. 22

E' vietato severamente entrare nell'area sociale con animali, calpestare le aiuole, asportare fiori, danneggiare comunque alberi e piante.

Art. 23

Sono vietati gli schiamazzi ed i giochi che possono recare molestia agli altri; è severamente vietato fare discorsi o pronunciare frasi che possono offendere gli altrui sentimenti.

Art. 24

E' vietato severamente gettare carte, stracci, oggetti e comunque lordare i locali, i prati, le aiuole ed i passaggi pedonali della struttura sociale. I rifiuti dovranno essere gettati negli appositi cestini.

Le bottigliette delle bibite non possono essere abbandonate in giro ma riportate a cura degli interessati negli appositi contenitori posti negli spazi a ciò destinati.

Art. 25

Nelle docce e nei servizi è vietato portare recipienti di vetro, anche se contenitori di saponi liquidi. L'acqua, specie quella calda, non deve essere sciupata e lasciata scorrere inutilmente. I rubinetti, soprattutto delle docce, devono essere tempestivamente chiusi anche durante l'insaponatura. Nei servizi igienici è severamente proibito sporcare, sciupare carta igienica, otturare gli scarichi con oggetti diversi dalla carta igienica stessa.

Art. 26

E' consentito l'accesso agli spogliatoi femminili ai bambini e, agli spogliatoi maschili alle bambine, che non hanno ancora compiuto il quinto anno di età.

CAPITOLO VI USO DEI SERVIZI E DELLE ATTREZZATURE SOCIALI

A) POSTEGGIO VEICOLI

Art. 27

Automezzi, motocicli e biciclette dovranno essere parcheggiati solamente negli spazi a ciò predisposti e sempre in modo da non impedire l'entrata o l'uscita dal parcheggio agli altri automezzi.

E' severamente proibito parcheggiare veicoli e motoveicoli in prossimità del parcheggio disabili sia per consentire alle persone con difficoltà di

accedere al centro sia in virtù del fatto che tale comportamento implica il parcheggio fuori dai tracciati.

Art. 28

Per ogni trasgressione alle norme e prescrizioni di circolazione all'interno del parcheggio sarà elevata contravvenzione a carico del socio inadempiente (come da cap. VII).

B) USO DEGLI ARMADIETTI NEGLI SPOGLIATOI

Art. 29

Nei limiti delle disponibilità e da giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, l'armadietto può essere concesso in uso per soci singoli oppure per nucleo familiare.

Art. 30

Tale assegnazione è effettuata dietro corresponsione, una tantum, di un contributo d'uso, fissato dal Consiglio Direttivo. Tale assegnazione da diritto all'uso dell'armadietto per tutto il periodo di appartenenza del socio singolo o del nucleo familiare, alla società.

Art. 31

Il versamento del contributo non ha diritto alla proprietà dell'armadietto, neppure parziale. In caso di recesso l'armadietto dovrà essere liberato e riconsegnato.

Art. 32

Qualora l'armadietto risultasse abbandonato si procederà alla sua apertura ed al recupero delle cose eventualmente contenutevi, senza per altro che la società assuma responsabilità per la loro conservazione e integrità, non considerandosi custode delle stesse.

Art. 33

E' severamente proibito lasciare negli armadietti oggetti sporchi o maleodoranti e che comunque possano essere causa di inconvenienti igienici negli spogliatoi.

Art. 34

In ogni caso comunque la società declina ogni responsabilità per danni o furti delle cose custodite negli armadietti.

C) CAMPI DA TENNIS

Art. 35

L'uso dei campi da tennis, la conseguente disciplina e l'organizzazione delle manifestazioni tennistiche sono affidate al Consigliere addetto al tennis, eventualmente coadiuvato da soci collaboratori di provata competenza.

Art. 36

L'accesso ai campi è consentito ai soli soci aventi diritto.

Il socio che intende invitare sui campi da tennis persone estranee alla società è tenuto a richiedere l'autorizzazione e relativo permesso alla segreteria (vedi art. 14/15 regolamento sociale), che lo rilascia compatibilmente con la disponibilità dei campi e solo per un turno di gioco. Soltanto nel periodo estivo compreso tra maggio e settembre inclusi, il permesso rilasciato viene scalato dai 5 permessi annui che ogni socio ha a disposizione.

Art. 37

La segreteria, su conforme disposizione del Consiglio Direttivo, potrà riservare l'uso di uno o più campi per l'effettuazione di gare, per gli allenamenti, per corsi di tennis e in genere per quanto attiene all'attività agonistica, dandone avviso con apposito comunicato all'albo sociale.

Art. 38

I campi a disposizione sono tre e sono contraddistinti da targhette numerate da uno a tre. Sui campi uno o due si gioca mediante prenotazione, da effettuarsi presso la segreteria del Centro nei giorni di sabato e domenica sugli appositi tabelloni, per ore riguardanti la settimana successiva da lunedì a domenica.

Art. 39

Un socio può prenotare tre ore settimanali, ma non nello stesso giorno e nella stessa fascia oraria di cui due dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e una dalle ore 21.00 in avanti. Ogni prenotazione deve essere fatta scrivendo COGNOME e NOME di tutti i giocatori che intendono usufruire del turno di gioco. Inoltre le prenotazioni devono essere effettuate personalmente da uno dei soci che occuperà il campo da gioco, anche telefonicamente, presso la segreteria o sugli appositi cartelli posti in bacheca a partire dalle ore di apertura della segreteria.

E' quindi vietato al socio prenotare ore di gioco per conto di altri soci che non giocheranno con lui.

Il socio che risulterà iscritto e che non si presenta senza dare comunicazione di ciò alla segreteria o al direttore con sufficiente anticipo potrà essere

soggetto, una prima volta, all'ammonizione e le volte successive ad una multa (art. 81 provvedimenti disciplinari).

Art. 40

Le ore non sono cumulabili con quelle di altri soci, nel senso che alla fine dell'ora di gioco i due giocatori devono lasciare libero il campo per altri soci.

Le ore si intendono iniziate all'ora esatta (ad esempio dalle 15 alle 16) e terminate due minuti prima dell'ora successiva.

E' permesso cumulare un'ora con quella seguente solo nel caso che tutti e quattro i giocatori concordino di giocare il "doppio".

Art. 41

Il campo tre e le ore rimaste libere dopo le prenotazioni di cui sopra (vedi art. 46), sono a disposizione di tutti i soci che non abbiano già usufruito di una prenotazione per lo stesso giorno.

Art. 42

Per occupare un turno di gioco, gli interessati dovranno scrivere il proprio COGNOME e NOME sull'apposito tabellone esposto giornalmente alla bacheca a partire dalle ore di apertura della segreteria, indicando il turno di gioco prescelto nell'arco della giornata.

Art. 43

Se sui campi da gioco, dopo dieci minuti dall'inizio dell'ora, non sono presenti i giocatori che avevano prenotato, tale turno di gioco potrà essere utilizzato, fino alla sua scadenza, da altri soci che non avessero ancora usufruito di un turno di gioco, avvisando il direttore.

Nel caso sia presente un solo socio questo ha la possibilità di invitare un altro giocatore, anche se ha già usufruito o dovrà usufruire di un turno di gioco, avvisando però il direttore.

N.B. E' consigliabile, nel caso di cui sopra, invitare un socio che non usufruisce, per quel giorno, di un turno di gioco.

Art. 44

Ogni socio potrà usufruire giornalmente e di regola di un solo turno di gioco (fatta eccezione per l'art. 39). Qualora ci fossero campi disponibili i soci che avessero già usufruito o che devono ancora usufruire del loro turno di gioco prenotato potranno ugualmente occupare i campi senza però scrivere il proprio nome sull'apposito tabellone.

Se nell'ora di gioco libera volessero subentrare altri soci che non avessero ancora usufruito di un

turno di gioco, i campi dovranno essere lasciati immediatamente liberi.

I soci entrati dovranno attenersi all'art. 44. Per i giocatori verrà considerato un turno di gioco completo alla scadenza dell'ora qualunque sia il tempo realmente giocato.

Art. 45

I soci che non abbiano compiuto 15 anni, potranno usufruire dei campi da tennis fino alle ore 17. Le norme del presente articolo si intendono annullate se i campi da gioco rimanessero inutilizzati.

Art. 46

E' assolutamente proibito accedere ai campi da gioco sprovvisti di scarpe da tennis ed in costume da bagno.

Per le signore è ammessa come tenuta pantaloncini o gonnellino e costume da bagno intero.

Possono accedere ai campi da tennis solo i soci aventi diritto che devono usufruire di un turno di gioco. E' permesso l'entrata solo ad un eventuale arbitro, che dovrà però sistemarsi sull'apposito seggiolone.

Art. 47

Il presente regolamento, in assenza del Direttore o del Consigliere responsabile, può essere fatto rispettare da qualsiasi socio. L'inosservanza delle norme in esso previste è punita dai relativi provvedimenti disciplinari.

D) CAMPI DA TENNIS ORE SERALI

Art. 48

Tenendo presente che i soci dovranno comunque attenersi al regolamento generale dei campi da tennis, per chi volesse usufruire delle ore serali (dalle 21.00 alle 24.00) le disposizioni sono le seguenti:

a) sui campi illuminati si potrà giocare acquistando preventivamente in segreteria o al bar i gettoni per l'illuminazione. Il costo dei medesimi valido per l'ora di gioco è stabilito dal Consiglio Direttivo.

b) si potrà usufruire delle ore serali attenendosi a quanto espresso per l'uso diurno.

E) PISCINE

Art. 49

L'uso delle piscine è riservato esclusivamente ai soci e aventi diritto.

Per i minorenni, sono sempre e in ogni modo responsabili penalmente e civilmente i genitori.

Alla società non compete alcun obbligo di controllo sui minori.

I figli dei soci, se non in grado di nuotare, potranno bagnarsi se accompagnati dal genitore socio o avente diritto che sarà per loro responsabile.

I bambini fino al compimento del quarto anno di età dovranno indossare l'apposita mutandina contenitiva e non potranno accedere alla vasca grande.

I bambini di età inferiore ad anni sei dovranno essere sempre accompagnati sul piano vasca dai genitori o dall'adulto per loro responsabile.

Art. 50

Per accedere alla zona bagno limitata attorno alle piscine dalla apposita delimitazione, e per bagnarsi in piscina è prescritto quanto segue:

- a) essere in costume da bagno purché decoroso;
- b) indossare la calotta per i capelli, salvo per le persone rasate o senza capelli, per le quali è facoltativa;
- c) passare preventivamente e non di corsa attraverso le doccette obbligate;
- d) non indossare alcun tipo di calzature (zoccoli, scarpe, sandali o altro), e occhiali da sole.
- e) nella zona piscina è vietato l'uso di qualsiasi oggetto in vetro.

I soci che sorvegliano i minori possono tenere gli occhiali, ma esclusivamente se assicurati con la cordicella.

L'accesso alla piscina è vietato a coloro che sono affetti da malattie della pelle contagiose o comunque trasmissibili, da lesioni o ferite aperte o da infermità incompatibili con l'uso della piscina.

Art. 51

Se dopo il bagno o dopo essersi trattenuto nello spazio limitato dalle catenelle, il socio esce dallo spazio stesso, deve successivamente rientrare passando attraverso la doccetta obbligatoria.

Art. 52

E' severamente proibito portare nelle piscine qualsiasi tipo di giocattolo (barchette, piccoli motoscafi, palle etc.); gettarvi qualsiasi tipo di oggetto, sporcare l'acqua, tuffarsi senza controllare se lo specchio l'acqua è libero, con rincorsa.

E' assolutamente vietato correre sul piano vasca.

E' inoltre vietato l'uso di pinne, maschere, salvagenti, braccioli, etc. se non espressamente autorizzati in apposite corsie.

Art. 53

I soci aventi diritto sono tenuti a rispettare rigorosamente l'orario di apertura delle piscine che coincide con la presenza "dell'assistente di nuoto" (bagnino). La società declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali inconvenienti che si verificassero fuori dai predetti orari.

Art. 54

Il Consiglio Direttivo potrà riservare l'uso delle piscine per l'effettuazione di gare o corsi di nuoto, nel qual caso ne darà avviso con apposito comunicato all'albo sociale.

In occasione di corsi organizzati dall'Associazione, i partecipanti siano essi soci della medesima o non soci sono tenuti a presentare un certificato medico di idoneità all'atto dell'iscrizione al corso stesso.

Art. 55

I soci sono tenuti a conformarsi alle disposizioni dell'assistente di nuoto; che è autorizzato dal Consiglio Direttivo a far rispettare le presenti norme. A carico dei soci inadempienti saranno applicati i previsti provvedimenti disciplinari.

I soci non dovranno distogliere, per alcun motivo il personale di sorveglianza dalle sue mansioni.

REGOLAMENTO SCIVOLO

Art. 56

- I bambini devono essere autosufficienti nell'uso dello scivolo e comunque sotto osservazione del genitore, o di un adulto per loro responsabile fino all'età di sei anni;
- E' obbligatorio scendere uno alla volta (è assolutamente vietato scendere con il bambino in braccio)
- Non sostare durante l'attesa del proprio turno sulla scala;
- Scendere solo se sicuri che davanti allo sbocco dello scivolo non ci sia nessuno o dopo il consenso dell'assistente bagnante in caso di affollamento;
- E' assolutamente vietato darsi lo slancio per scendere;
- E' obbligatorio scendere solo da seduti o coricati supini (pancia in alto) e con i piedi avanti;
- E' proibito fermarsi lungo lo scivolo durante la discesa e cercare di risalirlo;
- Una volta scesi dallo scivolo, bisogna sgomberare il più velocemente possibile la

zona sottostante allo stesso per permettere agli altri di poter scendere;

- E' vietato correre sul piano vasca e sulla scala dello scivolo.

REGOLAMENTO USO VASCA IDROMASSAGGIO

Art.57

- 1) Nella vasca non possono entrare più di dieci persone per volta.
- 2) Prima di entrare nella vasca idromassaggio bisogna fare la doccia onde evitare il deposito di sabbia, terra o quant'altro nella vasca;
- 3) Durante l'utilizzo è vietato indossare occhiali, non si può andare sott'acqua, rimanere in piedi o assumere posizioni diverse dall'essere seduti.
- 4) L'utilizzo della vasca è libero a tutti, ma i bambini d'età inferiore ai dieci anni devono essere accompagnati da persone adulte.
- 5) La durata della permanenza in vasca è sancita dall'azionamento del pulsante; al termine del ciclo di funzionamento (8 minuti circa) gli occupanti sono pregati di uscire per lasciare il posto ad altre persone.
- 6) Fra un turno e l'altro bisogna rispettare un periodo di pausa per permettere che l'impianto ripristini le condizioni ottimali igieniche e di filtraggio.
- 7) E' consigliabile non abusare del servizio in quanto potrebbe causare un calo di pressione sanguigna.
E' vietato l'utilizzo della vasca idromassaggio ai bambini di età inferiore ai sei anni.
- 8) Ogni infrazione alle regole sarà sanzionata

F) GIOCHI DI BOCCE

Art. 58

Per accedere ai campi di bocce è obbligatorio l'uso di scarpe da gioco o eventualmente di scarpe con suola in gomma liscia.

E' fatto assoluto divieto di fare uso dei giochi a piedi nudi anche per la sola fase di tiro e di giocare in costume da bagno.

Onde evitare spiacevoli richiami si fa appello al senso di disciplina e di comprensione di tutti i soci e si invitano gli stessi a collaborare con il Consigliere addetto ed i Responsabili del settore bocce.

Per accedere ai campi da bocce i bambini fino al decimo anno di età devono essere accompagnati e seguiti da un'adulto che se ne assuma la responsabilità. L'accesso è consigliato in orari in cui non giochino adulti sul campo vicino che

possano mettere a rischio l'incolumità dei bambini.

I ragazzi d'età compresa fra i 10 ed i 14 anni possono giocare sotto la responsabilità dei genitori, possibilmente in orari in cui non giochino adulti.

Art. 59

Al termine di ogni partita i giocatori devono dichiarare campo libero onde consentire ad altri di entrare in gioco.

Art. 60

Per l'uso dei campi nelle ore serali i soci dovranno richiedere l'accensione delle luci al gestore Bar-Ristorante.

Essendo l'illuminazione valida per ambedue i campi l'importo è da dividersi tra i giocatori dei due campi proporzionalmente al tempo occupato.

A tal riguardo sono installati presso il Gestore opportuni orologi segnatempo a garanzia del tempo effettivamente giocato.

Chi entra a giocare sul campo libero quando l'illuminazione è già in funzione è comunque tenuto a segnalare al gestore l'inizio del turno di gioco.

La tariffa oraria è fissata dal Consiglio Direttivo.

G) BAR-RISTORANTE

Art. 61

L'accesso al Bar-Ristorante, l'uso del relativo materiale d'arredamento è consentito, nelle ore di apertura dei locali suddetti, ai soci Effettivi e familiari aventi diritto a norma di statuto.

Art. 62

Ogni socio Effettivo o familiare avente diritto è tenuto, ad usare con diligenza il materiale d'arredamento dei locali e a rispettare ed a fare rispettare la pulizia ed il decoro.

I rifiuti di qualunque genere devono essere riposti nei contenitori di raccolta.

Il servizio bevande e ristorante viene organizzato ed espletato esclusivamente dai gestori incaricati ai quali i soci Effettivi e familiari devono rivolgersi per le prestazioni.

Art. 63

E' vietato accedere nei locali del bar in costume da bagno e a piedi scalzi e comunque in abiti sconvenienti.

Nel locale Ristorante oltre a quanto detto sopra è altresì vietato entrare a dorso nudo.

Art. 64

Negli ambienti non sono consentiti i giochi proibiti dalle vigenti norme di P.S.

Art. 65

L'utilizzo particolare del servizio Bar-Ristorante è regolamentato nel seguente modo:

a) Uso per parenti ed amici

Ogni socio deve richiedere alla segreteria il permesso di utilizzo del Ristorante per amici e parenti.

Gli inviti sono validi per ogni giorno della settimana escluso il sabato e la domenica nel periodo di apertura della piscina.

b) Richiesta di utilizzo per pranzi e/o rinfreschi a caratteri privato.

Occasionalmente potrà essere accordato ai soci di poter organizzare pranzi e/o rinfreschi privati con autorizzazione da richiedersi in forma scritta almeno 10 gg. prima al Consiglio Direttivo, indicando il giorno ed il numero delle persone invitate.

Il Consiglio Direttivo o il Consigliere delegato vaglierà ed eventualmente autorizzerà le richieste pervenute.

Non sono prese in considerazione richieste di utilizzo delle strutture di ristoro negli orari di apertura delle piscine.

c) Per manifestazioni a carattere sociale che interessano Associazioni e/o gruppi locali valgono gli accordi definiti nella convenzione in essere con l'Amministrazione Comunale.

Gli invitati a fruire del servizio ristorante non possono in alcun modo utilizzare le altre strutture del centro.

I soci che richiedono il permesso devono accompagnare sempre le persone invitate e saranno di conseguenza responsabili del loro comportamento.

H) PALESTRA

Art. 66

Il Consiglio Direttivo demanda ad un Consigliere i compiti sottoelencati.

- a) verificare i costi e stabilire i rimborsi orari per gli oneri di gestione nell'ambito di una conduzione economica autosufficiente;
- b) formulare il calendario di utilizzo della palestra, concedere eventuali autorizzazioni all'uso, assicurare l'applicazione delle norme fissate nel presente regolamento;
- c) organizzare, promuovere attività per l'utilizzo della palestra.

Il Consigliere delegato è tenuto a presentare, per approvazione, al Consiglio Direttivo il programma delle attività ed il relativo budget di spesa da introdurre nel Bilancio Generale dell'Associazione.

Art. 67

Le attività che si ritiene possano essere sviluppate nell'ambito dell'uso della palestra possono essere suddivise in:

- a) attività singole e/o a gruppi da parte di soci dell'Associazione
- b) attività organizzate da parte dell'Associazione per gruppi di soci (eventualmente aperte anche a non soci) inserite in un programma generale.
- c) attività da parte di Società esterne all'Associazione che intendono usare la palestra in modo continuativo.

Art. 68

La società e/o gruppi esterni che intendono utilizzare in modo continuativo la palestra devono farne domanda al Consigliere delegato all'inizio delle attività impegnandosi ad adeguarsi alle esigenze dell'Associazione.

Il Consigliere si riserva la facoltà di utilizzare la palestra anche fuori della programmazione di cui all'art.66, per necessità di interesse sociale dell'Associazione.

La richiesta deve essere formulata su apposito modulo.

Art. 69

Il Consiglio rilascia le autorizzazioni d'uso, in base al programma generale delle manifestazioni sportive che si intendono svolgere.

La concessione non autorizza in nessun caso l'uso delle dipendenze (magazzini, impianti sportivi all'esterno e simili).

Art. 70

Le Società che per motivi non imputabili alla gestione non possono svolgere le attività per le quali hanno richiesto l'autorizzazione, dovranno versare l'intera quota prevista e non hanno diritto al trasferimento della prenotazione ad altra data, salvo preavviso di 48 ore.

Per motivi di forza maggiore (vedi art. 67) l'Associazione può revocare l'autorizzazione a società esterne sino a 48 ore prima dell'inizio. In tal caso l'utente può richiedere la prenotazione in altra data.

Art. 71

- a) L'uso della palestra e quindi le eventuali autorizzazioni avverrà per una fascia oraria dalle ore 9 alle ore 22.
- b) L'accesso alla palestra è consentito agli utenti e nel caso di società esterne agli accompagnatori (allenatori/dirigenti) ed è prescritto per tutti l'uso di scarpe da ginnastica che devono essere calzate obbligatoriamente negli appositi spogliatoi e di salvietta tergisudore.
- c) All'interno della palestra è consentito l'uso degli strumenti previsti per l'attività praticata. E' comunque proibito giocare a pallone ed è obbligatorio scaricare gli attrezzi e riportarli negli appositi alloggiamenti dopo l'uso.
- d) Ogni autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento per motivi disciplinari.
- e) E' fatto assoluto divieto a qualsiasi utente intervenire sugli impianti di riscaldamento, idraulici, elettrici.
- f) E' severamente vietato fumare nei locali della palestra e nei relativi spogliatoi.
- g) Il Consiglio potrà di volta in volta autorizzare anche manifestazioni diverse da quelle sportive. In tal caso il Consiglio definirà le apposite regole per la specifica manifestazione.

Art. 72

La palestra è disponibile per l'utilizzo dei soci ogni giorno durante le ore di apertura del Centro, fatte salvo diverse disposizioni. Per accedere alla palestra il socio dovrà utilizzare la tessera magnetica fornita dal Centro stesso al momento dell'iscrizione a ogni nucleo familiare.

L'accesso, l'utilizzo della palestra e degli attrezzi per i soci è gratuito; il socio potrà fare accedere all'uso della palestra un ospite previo richiesta di un permesso gratuito dei 5 a disposizione nel periodo invernale da richiedere in segreteria. In questo caso è comunque sempre prevista la presenza del socio.

E' fatto assoluto divieto d'accesso alla palestra e d'utilizzo dei relativi attrezzi ai minori di quattordici anni; i ragazzi tra i 14 e i 17 anni, devono essere accompagnati da persone maggiorenne che saranno per loro responsabili.

Art. 73

Coloro che utilizzano la palestra dovranno rimborsare una quota per gli oneri di gestione, nelle misure stabilite di anno in anno.

Vengono fissati tre ordini di quota:

- 1- per l'utilizzo della palestra in occasione di corsi organizzati;
- 2- per l'utilizzo della palestra da parte di non soci, che dovranno essere accompagnati da soci; (con frequenza occasionale)

3 - per l'utilizzo da parte di gruppi e/o società organizzate con frequenza periodica.

Art. 74

Chiunque utilizza la palestra è ritenuto a tutti gli effetti responsabili dell'impianto.

Sono chiamati a rispondere circa i danni arrecati a beni mobili ed immobili.

Le società esterne all'atto della richiesta sono obbligate a sottoscrivere, mediante apposito modulo, l'accettazione di ogni responsabilità.

Art. 75

L'Associazione Le Querce non risponde di danni, ammanchi, o quanto altro occorso agli utenti salvo che per i rischi di R.C.

Art. 76

Il buon funzionamento degli impianti è affidato al personale addetto. Eventuali segnalazioni dovranno pervenire al Consigliere addetto o in segreteria.

Art. 77

Tutti i versamenti per l'utilizzo delle strutture dovranno essere effettuati in segreteria nelle ore di ufficio al momento della prenotazione.

Il mancato utilizzo per cause non imputabili alle strutture non comporta il rimborso della somma versata.

Art. 78

In occasione di corsi organizzati dall'Associazione "Le Querce", i partecipanti siano essi soci o non soci dell'Associazione sono tenuti a presentare un certificato medico di idoneità all'atto dell'iscrizione al corso stesso.

D) CAMPO CALCIO

Art.79

Quanto segue regola l'uso del campo di calcio per attività calcistica di tipo ricreativo, mentre per l'utilizzo a livello agonistico, sia per attività G.S. Olmese che per attività AMATORI QUERCE si rimanda ai rispettivi calendari agonistici.

L'uso del campo per attività ricreative (partite fra i soci, amichevoli, tornei organizzati dai responsabili attività calcio) è regolato dalle seguenti regole:

- a) in concomitanza di campionati agonistici la priorità d'uso è riservata alle partite in calendario (in linea di massima per il periodo ottobre-marzo)

- b) l'uso del campo di calcio nelle giornate di sabato relative al periodo di aprile, maggio e settembre e antecedenti alle partite di campionato deve essere limitato alle fasce di orario che inizia dalle ore 14 sino alle ore 17, onde permettere la successiva segnatura del campo da parte delle persone addette
- c) l'uso per partite amichevoli con squadre esterne e relativo utilizzo spogliatoi deve essere autorizzato dal Consigliere delegato dal Consiglio Direttivo che accertatosi della disponibilità del campo predisporrà per l'apertura del campo stesso e di quanto altro necessario
- d) l'uso del campo di calcio è concesso per partite fra soci qualora venga almeno raggiunto il numero di giocatori per effettuare partite; in caso contrario si continuerà ad utilizzare il campetto piccolo
- e) l'uso del campo di calcio è comunque subordinato alle condizioni atmosferiche (in caso di pioggia e di condizioni avverse) e alle esigenze di manutenzione che saranno di volta in volta comunicate in bacheca
- f) l'uso per tornei ricreativi è regolamentato dal programma generale delle attività dell'Associazione
- g) il comportamento all'interno del campo deve essere conforme alle norme previste dal regolamento di disciplina generale dell'Associazione.

L) CAMPO POLIVALENTE

Art. 80

La "Struttura Polivalente Coperta" è stata realizzata ed attrezzata per il più largo uso possibile da parte dei Soci; pertanto sono stati predisposti accorgimenti mirati allo scopo di cui sopra. In sintesi:

1 - L'utilizzo della struttura polivalente coperta è consentita, su prenotazione per: tennis, calcetto, pallavolo, pallacanestro e corsi vari di gruppo organizzati dall'Associazione.

2 -L'utilizzo della struttura avviene per fasce orarie di un'ora ciascuna. Gli spazi riservati alle prenotazioni non conterranno le indicazioni prestampate d'utilizzo ad eccezione di quelle riservate ai vari corsi di gruppo ed agli impegni sportivi organizzate dall'Associazione.

3 -Le quote orarie delle attività singole o di squadra verranno stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

4 - Le quote orarie devono essere pagate al momento della prenotazione, o con le modalità di

cui ai seguenti punti; sono inoltre comprensive del gettone per illuminazione e riscaldamento.

5 - La prenotazione è settimanale. E' da intendersi dal lunedì alla domenica successivi rispetto alla settimana nella quale il socio contatta la Segreteria per prenotare il Campo. Tale prenotazione deve essere effettuata e pagata in Segreteria negli orari di apertura.

6 - La prenotazione deve essere annotata sull'apposito tabellone settimanale delle prenotazioni che iniziano dalle ore 9,00 del lunedì e terminano alle ore 23,00 della domenica successiva. Il tabellone sarà esposto alle ore 10,00 di ogni sabato mattina. Non si possono prenotare due ore consecutive per nessuna attività sportiva.

7 - Ogni socio può prenotare un massimo di due turni settimanali, per qualsiasi attività. Nello spazio delle fasce orarie deve essere annotato lo sport praticato e il nome leggibile degli utilizzatori; nel caso del tennis tutti i nomi (due o quattro); nel caso di calcetto, pallacanestro o pallavolo solo il nome del responsabile.

Se il campo è libero, il socio può effettuare presso la Segreteria la richiesta per una prenotazione giornaliera del Campo, in tal caso il socio potrà praticare lo sport da lui prescelto previa comunicazione che dovrà essere effettuata entro le ore 16.00 del giorno stesso.

Nelle fasce orarie nelle quali non è stato previsto l'utilizzo del Campo per un'attività specifica e nelle quali non è stata effettuata prenotazione alcuna verrà mantenuta la struttura a tennis.

8 - I palloni per gli sport di gruppo saranno disponibili all'interno della struttura in appositi contenitori dove, al termine, dovranno essere rimessi. La presente facilitazione verrà meno, senza ulteriori avvisi, in caso di sparizioni dei palloni.

9 - E' obbligatorio l'uso della maglietta e di scarpe da ginnastica.

10 - L'impianto di illuminazione e di riscaldamento entreranno in funzione solo con un gettone della durata di un'ora. Al termine dell'ora, per quanto riguarda l'illuminazione, entrerà in funzione la luce d'emergenza. L'impianto di riscaldamento verrà predisposto per una temperatura massima accettabile per tutti.

11 - All'interno della struttura è severamente vietato fumare.

12 - I soci che vorranno accedere alla struttura per assistere ai vari sport, sprovvisti di scarpe idonee, dovranno sostare sul lato della struttura stessa coperto dall'apposito tappeto.

13 - Le ore prenotate e non giocate non verranno rimborsate.

14 - Le infrazioni al presente regolamento saranno punite con specifico riferimento alle norme del Regolamento Sociale. Verranno pertanto effettuati controlli per verificarne il rispetto.

15 - Il Consiglio Direttivo si riserva l'uso della struttura per corsi di avviamento allo sport o tornei.

M) REGOLAMENTO AREA PIC-NIC

Art. 81

1. Aree adibite al consumo del pasto al sacco. Le aree a disposizione sono sette e sono contraddistinte da targhe numerate da uno a sette
2. E' necessario prenotare l'area, presso la segreteria del Centro nei giorni di sabato e domenica sugli appositi tabelloni, per ore riguardanti la settimana successiva da lunedì a domenica.
3. Le ore rimaste libere dopo la prenotazione di cui sopra, possono essere riservate il giorno stesso.
4. Per occupare l'area è necessario scrivere il proprio COGNOME E NOME sull'apposito tabellone esposto in bacheca a partire dalle ore di apertura della segreteria.
5. E' assolutamente vietato occupare il tavolo per l'intera giornata.
Uso esclusivo dalle 12:00 alle 15:00.
6. E' vietato riservare il tavolo anticipatamente appoggiando borse e sacche.
7. E' vietato imbandire tavolate all'esterno della suddetta area.

CAPITOLO VII PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 82

Per tutte le violazioni allo statuto o ai regolamenti sociali il Presidente ed almeno 2 Consiglieri prenderanno nei confronti dei soci, in relazione alla gravità dei fatti, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) ammonizione scritta;
- b) multa da un minimo da €. 5,00.= fino a €. 15.00.=;
- c) sospensione;
- d) espulsione.

Art. 83

La multa stabilita deve essere versata entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il socio non è ammesso a frequentare la società finché non abbia soddisfatto al suo obbligo.

Art. 84

La sospensione ha immediata efficacia e va' da un minimo di tre giorni fino a tutto un esercizio sociale.

Art. 85

Il socio che causa danno agli impianti, attrezzature e materiale sociale in genere o ne causa il suo smarrimento è tenuto al risarcimento, in giusta misura, che sarà comunque stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 86

Il risarcimento dei danni dovrà essere versato entro dieci giorni dalla comunicazione da parte del Consiglio Direttivo. Non provvedendovi entro tale termine il Consiglio Direttivo potrà anche comunicare al socio la sospensione fino al soddisfacimento dell'obbligo. Se il fatto è doloso il socio sarà passibile anche dei provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 82. La società potrà perseguire il socio per vie legali.

Art. 87

Sia per quanto riguarda il risarcimento del danno, che per le multe o contravvenzioni il socio è responsabile in solido di quanto può essere addebitato ai figli minorenni e comunque ai familiari e ospiti ammessi alla società.

Art. 88

Contro i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 81 è ammesso ricorso al Consiglio probiviri, che prenderà in considerazione le giustificazioni del ricorrente, decidendo inappellabilmente. Il ricorso non sospende l'efficacia del provvedimento.

Art. 89

L'estraneo che si rendesse inadempiente o contravenisse ai regolamenti sociali, anche se autorizzato a frequentare la società sempre salva la eventuale responsabilità del socio consenziente, sarà fatto allontanare immediatamente o invitato ad uscire dalla struttura sociale.

Art. 90

Chiunque entrato abusivamente fosse trovato all'interno delle strutture sociali sarà immediatamente invitato ad uscire e se trovato ad usufruire dei servizi sociali potrà anche essere perseguito legalmente.

Il socio che introduce un ospite senza aver ottenuto un permesso o che abbia esaurito i permessi annuali verrà convocato in segreteria. L'ospite verrà allontanato immediatamente dal centro e il socio riceverà ammonizione scritta.

Alla seconda ammonizione, il socio verrà sospeso dal centro per la durata di due settimane.

CAPITOLO VIII REGOLAMENTO RELATIVO ALLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, DEL COLLEGIO DEI REVISORI, DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 91

Gli organi dirigenti eletti dai soci nelle votazioni resteranno in carica per tre anni come previsto dallo Statuto Sociale (art. 18, art. 22, art.27 e 28).

Art. 92

Ogni Consigliere uscente, a norma di statuto, può essere rieletto. Per essere rieletti Consiglieri necessita avere la maggiore età; essere soci in regola col pagamento delle quote ed avere almeno 2 anni di anzianità di appartenenza alla società (art. 18 Statuto).

Ogni Revisore può essere rieletto. Per essere Revisore necessita la maggiore età, essere iscritti nell'albo dei Revisori contabili, mentre non è obbligatorio essere soci. I soci per diventare membri del Collegio dei Revisori dovranno essere in regola con i pagamenti.

Ogni Proboviro può essere rieletto. Per essere Proboviro necessita la maggiore età, appartenere al Sodalizio da almeno 5 anni, mentre non è obbligatorio essere soci. I soci per ricoprire la carica di Proboviro dovranno essere in regola con i pagamenti delle quote e dei contributi sociali.

Art. 93

Per l'Elezione dei consiglieri, dei revisori e dei probiviri, sono ammessi al voto i soli soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote sociali.

L'elenco degli elettori e le liste dei candidati saranno esposte presso il seggio elettorale ed in bacheca dell'Associazione.

Art. 94

Si vota su 2 schede una per l'elezione del Consiglio Direttivo ed una per l'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori e per il Collegio dei Probiviri.

La lista dei candidati è riportata in ordine alfabetico su ciascuna scheda e vicino a ciascun nominativo è indicato il paese di residenza e

l'eventuale qualifica di consigliere, revisore. proboviro uscente.

L'assemblea convocata per le elezioni deciderà il numero dei membri del Consiglio, fatto salvo quanto deliberato all' art. 18 dello Statuto in relazione alla nomina del Consigliere delegato dal Comune. Alla luce di quanto sopra.

Ogni votante potrà esprimere il seguente numero di preferenze:

- per il Consiglio Direttivo
da n. 4 (quattro) a n. 8 (otto) preferenze
- per il Collegio dei Revisori
n. 3 (tre) preferenze
- per il Collegio dei Probiviri
n. 3 (tre) preferenze

Ogni scheda contenente un numero di preferenze maggiori sarà ritenuta nulla.

Art. 95

Per poter effettuare la votazione occorre presentare un documento di identificazione o tessera sociale.

E' ammessa una sola delega, nell'ambito del nucleo familiare, da presentare all'atto della votazione.

Art. 96

I componenti il seggio elettorale sono eletti dall'Assemblea.

L'ufficio elettorale è costituito da un Presidente, da 2 scrutatori e da un segretario.

Art. 97

Presso il Seggio dovrà essere sempre presente il Presidente o il Vice Presidente del seggio (nominato dal Presidente) ed almeno uno scrutatore.

Art. 98

Alla fine dello scrutinio, il quale avrà inizio appena ultimate le votazioni, verranno proclamati gli eletti che saranno convocati per la prima riunione dal Vice Presidente in carica.

Art. 99

Le votazioni avranno luogo presso la segreteria dell'Associazione Le Querce.

Lo spoglio pubblico avrà inizio appena terminate le operazioni di voto e seguirà la nomina degli eletti.

Art. 100

Per ogni altra norma non espressamente citata nel presente regolamento valgono in generale le norme previste dallo Statuto e dalle vigenti leggi elettorali.

